



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale

**LE OPERAZIONI DI LEASING NEL
BILANCIO D'ESERZIO**

**LEASING OPERATIONS IN THE FINANCIAL
STATEMENTS**

Relatore:
Prof. Simone Poli

Rapporto Finale di:
Alberto Ruggieri

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1	4
CONTRATTO DI LEASING	4
1.1 ORIGINI E SVILUPPO	4
1.2 I DIVERSI TIPI DI LEASING	6
1.2.1 IL LEASING FINANZIARIO	6
1.2.2 IL LEASING OPERATIVO	8
1.2.3 LE PRINCIPALI DIFFERENZE	11
1.2.4 LEASING OPERATIVO VS ALTRE FORME CONTRATTUALI.....	12
1.2.5 LE FASI OPERATIVE DI UN LEASING FINANZIARIO	13
1.3 I BENI MOBILI ED IMMOBILI DI UN CONTRATTO LEASING	16
CAPITOLO 2	18
IL LEASING NEL BILANCIO D'ESERCIZIO	18
2.1 IL BILANCIO AZIENDALE	18
2.1.1 STATO PATRIMONIALE	19
2.1.2 CONTO ECONOMICO	21
2.2 IL LEASING METODO OPERATIVO E FINANZIARIO E LA SUA	23
CONTABILIZZAZIONE	23
2.2.1 METODO PATRIMONIALE	26
2.2.2 METODO FINANZIARIO	27
2.3 IL LEASING NELLA NOTA INTEGRATIVA	29
CONCLUSIONE	30
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	32

Se credi di essere battuto, lo sarai.

Se ritieni di non saper osare, non oserai.

Se vorresti vincere, ma pensi di non riuscirci, è quasi certo che fallirai.

Se immagini di perdere, hai già perso,

perchè nel mondo è vero che il successo inizia dalla volontà dell'individuo,

è nella sua mente.

Se credi di venir surclassato, lo sarai.

Per elevarti devi puntare in alto, devi essere sicuro di te,

prima di poter vincere un premio.

Le battaglie umane non arridono sempre all'uomo più forte o veloce.

Prima o poi l'uomo che vince sarà l'uomo che crede di poter vincere.

Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso

INTRODUZIONE

Le operazioni di leasing sono state oggetto di studio da parte di giuristi ed economisti dalla loro origine (che risale alla fine degli anni '50 in U.S.A.) fino ai nostri giorni. Oggetto del seguente lavoro è stata inizialmente l'analisi del contratto di leasing come strumento idoneo a finanziare le imprese per l'acquisizione dei fattori pluriennali necessari per la produzione.

Ribadita la validità giuridica del contratto, sono stati studiati, nell'ottica dell'impresa utilizzatrice, i vari metodi di contabilizzazione previsti dalle diverse normative contabili, evidenziando gli effetti che questi provocano nella redazione del bilancio d'esercizio.

Il primo capitolo introduce l'argomento da un punto di vista giuridico, tratta la fondazione di tale contratto, le modalità d'uso e le diverse tipologie di leasing, le origini e il suo costante sviluppo:

Introdotta in Italia intorno agli anni '70 come strumento di intermediazione bancaria rivolta al finanziamento di piccole e medie imprese, acquisisce subito importanza nell'ambito commerciale.

Nato come contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal Codice civile, il leasing ha rapidamente conquistato una sua tipicità sociale grazie alla sua veloce diffusione.

Mentre il secondo capitolo approfondisce la tematica del bilancio relativa alle operazioni di leasing. La seguente analisi pertanto va ad esaminare le diverse tipologie di contabilizzazione del leasing, ipotizzandone in seguito i possibili effetti riscontrabili nel conto economico e nello stato patrimoniale delle imprese.

CAPITOLO 1

CONTRATTO DI LEASING

1.1 ORIGINI E SVILUPPO

Il contratto di leasing si è affermato in Italia a partire dagli anni '70, come un importante strumento di intermediazione bancaria rivolta soprattutto al finanziamento per iniziative industriali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Le prime forme di leasing si possono far risalire al terzo millennio a.C., in Egitto, ove sarebbe stato stipulato un atto in cui un proprietario terriero avrebbe concesso in locazione ad un piccolo agricoltore un terreno con tutte le attrezzature, gli schiavi e gli armamenti in cambio del pagamento di canoni periodici, per un periodo di tempo pari a sette inondazioni del Nilo. Ed ancora, alcuni archeologi attraverso attenti studi hanno individuato una fiorente attività di leasing in Mesopotamia, e forme simili si trovano anche durante l'epoca Giustiniana e presso i veneziani nel XIV secolo.

L'apparizione del leasing, come forma di finanziamento, è molto recente. Infatti intorno agli anni '50 che il leasing fa la sua prima apparizione negli Stati Uniti. Alle prime forme di leasing è seguito il vero e proprio leasing finanziario, al cui sviluppo hanno contribuito le banche.

Il leasing si affacciò sul mercato come una tecnica in grado di soddisfare queste nuove esigenze conservando integri i benefici fiscali legati agli investimenti sotto forma di elevate aliquote di ammortamento a carico delle gestioni. Il leasing conobbe un ancora maggiore sviluppo, sempre negli Stati Uniti, negli anni '60, quando le banche ordinarie furono autorizzate ad esercitare anche tale nuova forma di finanziamento.

L'espansione e l'internazionalizzazione del leasing è iniziata una decina di anni dopo la sua comparsa negli U.S.A.; dapprima in Canada, Regno Unito, Svezia, Germania Federale, Svizzera, Francia; in seguito in Giappone, Belgio, Finlandia, Spagna, Italia.

Per ciò che ci riguarda, l'Italia ha visto la nascita della prima società di leasing nel 1963, l'inizio della cui attività si può fissare a partire dal 1966 anno nel quale l'ammontare degli investimenti finanziati con operazioni di leasing fu di circa 2 miliardi di lire. Tale importo, nel 1980, è salito a circa 1.200 miliardi di lire.

I motivi di questo continuo e crescente successo sono tanti e presuppongono una spiegazione.

Vi è da un lato l'esigenza, più avvertita dalle piccole e medie imprese, di reperire forme supplementari e integrative di finanziamento per gli investimenti. Un altro elemento di rilievo è rappresentato dal crescente numero di imprenditori che ha la necessità di tenere il passo sia con iniziative nuove che con strutture tecnico-produttive meglio consolidate. Lo sviluppo del mercato sembra suddividersi in tre fasi: la prima, che va fino al 1972, contraddistinta da uno sviluppo lento, faticoso, durante il quale gli sforzi delle società di leasing sono indirizzati soprattutto a far conoscere la tecnica agli operatori economici, ad affinare e migliorare le procedure operative.

Il secondo momento comprende il periodo dal 1972 al 1976 durante il quale, alle prime società di leasing se ne aggiungono altre che rappresentano un panorama complesso e composto da oltre 30 iniziative, alcune delle quali con campi di azione specifici. In tale fase, si assiste ai primi tentativi di elevare a dignità legislativa la prassi negoziale, con alcune proposte di legge.

Un terzo periodo giunge fino al 1980. La locazione finanziaria ha compiuto un notevole salto di qualità e si avvia ad assumere un peso rilevante come funzione di finanziamento delle strutture industriali del Paese¹

1.2 I DIVERSI TIPI DI LEASING

Nel corso degli anni, in relazione all'esigenze dei diversi attori, si sono diffuse diverse tipologie di contratti di leasing, anche se tutti possono essere ricondotti a due principali categorie: il leasing finanziario e il leasing operativo.

1.2.1 IL LEASING FINANZIARIO

Si è dovuto attendere il 2017 affinché fosse definita una disciplina relativa al contratto di locazione finanziaria. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 4 Agosto 2017 la Legge n.124 stabilisce che “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”.

¹ Chiodi, Stefano. “Il contratto di leasing. Sviluppo normativo. Fasi del rapporto”, Giuffrè, 2020

Per mezzo di un'analisi del contenuto della Legge n.124, 4 Agosto 2017 si possono evidenziare i seguenti aspetti:

- Il concedente si fa carico di un'obbligazione che consiste nell'acquistare o far costruire il bene in oggetto secondo le indicazioni e le scelte dell'utilizzatore;
- Come stabilito dal Testo Unico bancario, il concedente a cui è riservata l'esclusività dell'utilizzo dello strumento finanziario quale è la locazione finanziaria, è una banca o un intermediario finanziario iscritto, rispettivamente, nell'albo di cui agli articoli 13 e 106 del d.lgs. 1 Settembre 1993, n.385;
- Il contratto di locazione finanziaria si contraddistingue per una tipologia di prestazione continuativa, mentre il corrispettivo versato periodicamente sotto forma di canone, è determinato dalle parti in relazione al prezzo di acquisto, al prezzo di costruzione e alla durata contrattuale;
- Elemento fondamentale della locazione finanziaria è il diritto di opzione di acquisto del bene che spetta all'utilizzatore ad un prezzo predeterminato contrattualmente. Il mancato riscatto del bene si tramuta nel dovere di riconsegnarlo all'utilizzatore. Una ulteriore alternativa comunemente utilizzata rappresenta, seppur non vi sia traccia nella normativa, il rinnovo del leasing;
- Tutti i rischi, anche quello di perimento del bene spettano secondo la norma all'utilizzatore. Nonostante non sia citato nella normativa si ritiene opportuno riportare i soggetti che possono operare in qualità di utilizzatore: imprese,

professionisti e lavoratori autonomi, enti pubblici, associazioni e consumatori privati.

Offrendo una visione globale del leasing finanziario, si riportano varie classificazioni secondo diversi fattori:

- Settori economici: leasing finanziario privato è quel tipo di leasing rivolto a soggetti fisici o giuridici privati, mentre è considerato leasing finanziario pubblico quel tipo di finanziamento rivolto al settore pubblico senza nessun tipo di distinzione tra enti comunali, provinciali, regionali o nazionali, l'unico fattore comune rappresenta lo scopo di pubblico interesse dell'operazione;
- Natura del bene finanziario: si parla di leasing mobiliare quando il cespite oggetto di contratto è un bene targato, strumentale, aeronautico, ferroviario o che opera nell'ambito delle energie rinnovabili, mentre di leasing immobiliare quando il bene è un immobile;
- Modalità dell'operazione: opzione d'acquisto a favore del conduttore a fine contratto, opzione di prolungamento del contratto a favore del conduttore oppure diritto di riscatto del bene alla scadenza del contratto.

1.2.2 IL LEASING OPERATIVO

Il leasing operativo, sicuramente la forma più primitiva da cui derivano tutte le altre, è quella tipologia di finanziamento tramite cui l'impresa concedente fornisce all'utilizzatore la temporanea disponibilità del bene strumentale, per un periodo di tempo che normalmente è inferiore alla vita economica del cespite (generalmente compreso tra i 18 e i 60 mesi), verso il pagamento di un canone onnicomprensivo. Una prima

differenza rispetto al canone del leasing di tipo finanziario rappresenta la presenza nel canone, oltre del costo della locazione, il pagamento di una quota relativa ai cosiddetti “servizi accessori”, ovvero quei servizi che permettono un utilizzo efficiente del bene. L’oggetto del contratto di locazione operativa è generalmente standard o altamente fungibile, come ad esempio apparecchi telefonici, stampanti, scrivanie, pc e attrezzature da ufficio varie. Vista la natura del bene, il contratto di locazione operativa non contempla l’opzione di riscatto, infatti, alla scadenza del contratto il bene deve essere riconsegnato al concedente. Generalmente, però, l’utilizzatore è spinto da clausole contrattuali (restituzione dopo opportuna revisione, ecc.) a non restituire il bene e sarà, così, più propenso a procedere al rinnovo della locazione oppure all’acquisto del cespite ad un prezzo stabilito in quel momento.

Dal punto di vista normativo, questo tipo di transazione commerciale non è regolamentata, come nel caso del leasing finanziario, da una legge ad hoc, perciò il contratto è ascrivibile come atipico e riconducibile quindi allo schema della locazione, del noleggio o dell’affitto².

A monte della stipula del contratto di leasing operativo, deve essere attiva una convezione tra concedente e utilizzatore. In relazione agli attori che partecipano al contratto di leasing operativo, si possono configurare due diversi schemi:

- Bilaterale, quando il concedente coincide con la figura del costruttore;
- Trilaterale, quando il fornitore dapprima trasferisce la proprietà al locatore, che, in secondo luogo, rende disponibile il cespite all’utilizzatore finale.

L’operazione di leasing può essere, in relazione allo schema prescelto, effettuata da:

²Busani, Quaggia; “*Il leasing operativo*” <https://www.notaio-busani.it/it-IT/leasing-operativo.aspx>;
05/09/2009

- Intermediari finanziari: schema trilaterale caratterizzata dal trasferimento dei rischi relativi al bene e la gestione dei servizi collaterali ad un attore terzo, tendenzialmente il fornitore;
- Intermediari non finanziari: tale soggetto avrà maggiore libertà in relazione al trasferimento o meno dei rischi sul bene e l'onere di svolgere i servizi accessori;
- Produttori dei beni: attore caratteristico dello schema bilaterale, che risponde direttamente di eventuali difformità o vizi sul cespite.

Per un'azienda cliente, i vantaggi di stipulare un contratto di leasing operativo sono diversi:

- L'operazione finanziaria permette il godimento di un bene senza immobilizzare grandi cifre di denaro;
- Oltre alla deducibilità del costo della locazione, con il leasing operativo è possibile portare in deduzione le spese di manutenzione, dei servizi collaterali, inglobati nell'importo del canone periodico;
- Riduzione del rischio di obsolescenza dei beni, dato che il leasing operativo offre l'opportunità di aumentare il turn over di beni;
- Semplicità contabile e zero costi aggiuntivi, perché eventuali problemi operativi sono inclusi nel canone.

I rischi finanziari dell'operazione sono a carico del concedente che, per mezzo dell'ausilio del canale bancario, verifica la solvibilità del locatario/utilizzatore.

1.2.3 LE PRINCIPALI DIFFERENZE

Le due tipologie di contratti presentano delle differenze che vengono sintetizzate nella tabella che segue:

	LEASING FINANZIARIO	LEASING OPERATIVO
Obiettivo	Finanziare investimenti	Disponibilità di beni per brevi periodi
Tipologia contratto	Contratto tipico, normato dalla Legge n.124, 4 Agosto 2017	Contratto atipico, accomunato al noleggio
Beni	Tendenzialmente sono beni nuovi e che rispettano le specifiche dell'utilizzatore	Beni standardizzati, usati oppure ricondizionati
Durata	Pari alla vita economica dei beni	Breve, copre solo una parte della vita economica del bene
Opzione d'acquisto	Requisito essenziale del contratto	Nessuna previsione
Servizi	Di norma assenti	Inclusi nel pagamento del canone periodico

Tabella 1 - Le principali differenze tra leasing finanziario e operativo

Nella prassi contrattuale italiana, assume il ruolo di discriminante la presenza dell'opzione d'acquisto: la locazione finanziaria, infatti, viene identificata per mezzo del diritto al riscatto del cespite, mentre quella operativa è individuata dall'omissione della suddetta facoltà².

² Agenzia leasing; "Sapete la differenza tra leasing operativo e leasing finanziario?" <https://www.agenzialeasing.com/2021/02/23/sapete-la-differenza-tra-leasing-operativo-e-leasingfinanziario/>. 2020

1.2.4 LEASING OPERATIVO VS ALTRE FORME CONTRATTUALI

Il leasing finanziario, come già accennato nelle precedenti pagine, presenta numerosi vantaggi rispetto alle classiche forme di finanziamento, come quello di non dover immobilizzare grandi cifre di denaro per acquisire la proprietà di beni.

Leasing vs acquisto: i principali vantaggi fiscali del leasing rispetto al classico acquisto sono due: la possibilità di frazionare l’IVA nei diversi canoni periodici versati e la presenza di un ammortamento accelerato (deducibilità delle rate in tempi minori);

Leasing vs mutuo bancario: per un soggetto fisico o giuridico il leasing presenta vantaggi rispetto al mutuo bancario in relazione alla maggiore semplicità dell’operazione. Mentre con il mutuo si ha la disponibilità di denaro per andare, in un secondo momento, ad acquistare il bene, nel leasing vi è un unico passaggio tramite cui si ottiene la disponibilità del bene desiderato verso il pagamento di un anticipo predeterminato. La maggiore semplicità si riscontra soprattutto nel caso in cui il bene è immobile, infatti nell’operazione di mutuo è necessaria l’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile;

Leasing vs locazione: il leasing e la locazione, dal punto di vista operativo, hanno molteplici punti in comune, in entrambi i casi la proprietà rimane sempre in capo al locatore, mentre l’utilizzo del bene è riservato all’utilizzatore. Il vantaggio del leasing rispetto alla locazione risiede nella possibilità, al termine della durata contrattuale prevista, di esercitare l’opzione d’acquisto del bene. Rappresenta uno svantaggio evidente del leasing il versamento di un anticipo che tendenzialmente varia dal 10% al

20% (in relazione alla tipologia di bene) del valore totale del bene. I diversi vantaggi o svantaggi possono essere ribaltati o annullati in relazione all'interesse che l'utilizzatore ha del bene;

Leasing vs rent-to-buy: sono diverse le similitudini tra questi due strumenti finanziari, visto che in entrambi i casi l'utilizzatore dispone del bene per un periodo di tempo predeterminato al termine del quale ha la facoltà (e non l'obbligo) di acquistare il bene oggetto del contratto. L'unica differenza, che talvolta può essere visto come vantaggio in termini di sicurezza nel leasing, si ritrova nelle parti del contratto: mentre nel leasing finanziario il contratto è stipulato tra utilizzatore e intermediario finanziario, nella formula rent-to-buy le parti possono essere anche soggetti privati;

Leasing vs vendita a rate: mentre nel leasing finanziario il passaggio di proprietà del bene dal concedente all'utilizzatore è un'eventualità dettata dalla volontà di acquistare il bene o meno da parte di quest'ultimo, nella vendita a rate il passaggio di proprietà è un evento certo che ha luogo al pagamento dell'ultima rata.

1.2.5 LE FASI OPERATIVE DI UN LEASING FINANZIARIO

Il leasing di tipo finanziario è uno strumento finanziario che prevede diverse fasi:

L'istruttoria: è la fase durante la quale la società di leasing effettua una valutazione della tangibilità o intercambiabilità del bene e dell'affidabilità economica e reputazionale del cliente. Questa è ritenuta una fase delicata perché si deve prendere la decisione di stanziare una non trascurabile somma di denaro in cambio della ricezione di canoni periodici di piccolo importo e dilazionati nel tempo.

La società di leasing ha la facoltà di richiedere documenti aggiuntivi ritenuti funzionali alla decisione di concessione del leasing e anche, in alcuni casi particolari, garanzie tipiche personali e reali, quali pegno, ipoteca, fideiussione, deposito cauzionale oppure garanzie atipiche, richieste in relazione della controparte;

Il perfezionamento del contratto: nel caso di esito positivo della fase di istruttoria il contratto si intende perfezionato in tre momenti:

- Firma del contratto e versamento dell'anticipo stabilito in fase di trattativa da parte dell'utilizzatore. Il contratto, pena la nullità, deve essere in forma scritta come disposto nell'art.117 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- Emissione dell'ordine secondo il rispetto delle specifiche del fornitore: la società di leasing emette un ordine in cui si descrive:
 - Il bene e le sue peculiarità, così come richieste dal cliente al fornitore;
 - Modalità e tempi di consegna;
 - Tempistiche e modalità con cui viene versato il pagamento.

In questa fase è di notevole rilevanza l'accordo sugli aspetti tecnici del cespite tra cliente e fornitore, in quanto la società di leasing non si fa carico di inadempienze in termini di consegna o mancato rispetto delle specifiche tecniche espressamente richieste dal cliente;

- Con la consegna del bene e per mezzo dell'accettazione del bene da parte del cliente (il cespite è conforme alle specifiche richieste), la società di leasing effettua il pagamento al fornitore e, si dice che, il contratto entra in decorrenza.

Con il perfezionamento del contratto e l'entrata in decorrenza, inizia la fase, per il cliente, di pagamento del canone di leasing;

La gestione del contratto: quando il contratto è in vita, a meno di imprevisti, l'unica obbligazione da segnalare è quella del versamento del canone periodico, nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati. Nonostante ciò durante il corso di un contratto di leasing si possono verificare inconvenienti quali:

- Inadempimento del cliente (mancato pagamento di sei canoni mensili anche non consecutivi nel caso di beni immobiliari, quattro per le altre tipologie di beni) nel pagamento dei canoni, che può portare, in relazione alle facoltà del concedente, alla risoluzione del contratto;
- In casi di casi di perdita e deterioramento del bene oggetto del contratto indipendenti del volere dell'utilizzatore, la società di leasing può tentare di ripristinare nel più breve tempo possibile il bene e le sue funzionalità, al fine di minimizzare i danni causati al cliente.

Il riscatto o la consegna del bene: al termine del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di acquisire la proprietà del bene verso il pagamento di una cifra di denaro che tenga conto

dei canoni già versati e del valore del bene. In alternativa, il cliente deve consegnare il cespite alla società di leasing³.

1.3 I BENI MOBILI ED IMMOBILI DI UN CONTRATTO LEASING

Il leasing è uno strumento finanziario che consente di ottenere la disponibilità di un bene a fronte del pagamento di un canone periodico, senza intaccare dunque la liquidità corrente e mantenendo invariati gli asset patrimoniali.

Grazie alla propria versatilità questo strumento è in grado di adattarsi alle più svariate esigenze di finanziamento.

Storicamente, l'utilizzo più diffuso del leasing è il cosiddetto leasing strumentale: quello relativo a beni d'investimento mobili come macchinari industriali, impianti produttivi, computer, strumentazioni scientifiche o medicali, e in generale utili all'attività dell'impresa.

Viene ricompreso nella categoria del leasing di beni mobili anche il leasing di beni immateriali, rappresentato ad esempio dai marchi d'impresa e dai programmi per computer, i software.

Per questi ultimi in particolare il finanziamento in leasing non è solitamente ammesso qualora l'operazione abbia come oggetto un programma software standardizzato, poiché tipicamente le software house non cedono la proprietà dei programmi, ma solo il diritto di godimento degli stessi.

³ Assilea Associazione Italiana Leasing; “*Cos'è il leasing finanziario?*”
https://www.assilea.it/repository/doc/faq/FAQ_maggio_2015_web.pdf

Il leasing è invece possibile nel caso in cui il software venga studiato e realizzato da una software house appositamente per l'utilizzatore, per poi diventare proprietà della società di leasing che ne acquisisce la titolarità ed in seguito la concede al cliente.

Nella categoria dei beni mobili rientra naturalmente anche il leasing targato che, per il suo ampio utilizzo, è considerato una tipologia a sé stante. Il leasing su veicoli può riguardare autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali, quindi oltre i 35 quintali, rimorchi e semirimorchi allestiti o non allestiti, autobus.

Nel settore dei trasporti il leasing finanzia anche navi, aeromobili e treni; ma anche per questi beni si preferisce attribuire una classificazione particolare che è quella di leasing nautico (per le imbarcazioni) e di leasing aeroferronavale.

Un'altra gamma di leasing riguarda il finanziamento di immobili, costruiti o da costruire.

Il contratto di leasing immobiliare si distingue dal leasing mobiliare in quanto non presenta le problematiche di decadenza del valore commerciale del bene locato, che possono invece sussistere con i beni strumentali, soggetti generalmente al fenomeno dell'obsolescenza tecnica.

Recentemente sono nate forme di leasing dedicate a sempre nuovi settori e particolari prodotti, come per esempio posti barca, vigneti, azioni societarie, opere d'arte, film. Nel settore degli impianti energetici, infine, il leasing è utilizzato dalle imprese che investono nelle energie rinnovabili con impianti eolici, solari, ad acqua, a biocombustibili, a biomasse, geotermici ma anche in efficientamento

energetico – con la possibilità di finanziare interventi sia nell’illuminazione che nella razionalizzazione e gestione degli edifici con soluzioni Smart City e Smart Metering⁴.

CAPITOLO 2

IL LEASING NEL BILANCIO D’ESERCIZIO

2.1 IL BILANCIO AZIENDALE

Il bilancio aziendale è il più importante documento di derivazione contabile che risponde alle diverse esigenze informative dei soggetti interi ed esterni all’azienda. Esso discende dalla contabilità generale ed è volto alla rappresentazione, in modo sintetico, dell’intero sistema delle rilevazioni.

La formazione di quest’ultimo si concretizza grazie alle scritture di valutazione, di assestamento, di epilogo e di chiusura.

L’obiettivo del bilancio è quello di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nonché il risultato economico dell’esercizio.

Esso viene redatto al termine del periodo amministrativo.

Per la sua redazione si devono rispettare delle fasi:

- Redazione dell’inventario d’esercizio
- Registrazione delle scritture di assestamento
- Definire il saldo dei conti

⁴ Alba leasing; “*Il leasing che guarda al futuro*”; <https://www.albaleasing.eu/notizie/dettaglio>; 20/10/2022.

- Redazione della situazione contabile

- Chiusura dei conti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

I documenti di cui si compone il bilancio d'esercizio secondo l'ordinamento italiano sono:

- Lo stato patrimoniale

- Il conto economico

- La nota integrativa

- Il rendiconto finanziario

2.1.1 STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale è un documento di origine contabile volto a esporre il patrimonio aziendale ad una certa data di riferimento.

Viene redatto a sezioni divise e contrapposte:

I. Nella sezione di sinistra abbiamo l'ATTIVO, che accoglie tutte le attività classificate in tre macrogruppi:

- Immobilizzazioni

- Attivo circolante

- Ratei e risconti attivi

II. Nella sezione di destra, invece, abbiamo il PASSIVO, il quale accoglie non solo le passività, ma anche tutte le parti che compongono il patrimonio netto. Le voci che noi troviamo in questa sezione sono:

- Patrimonio netto;

III) Attività finanziarie IV) Disponibilità liquide D) Ratei e risconti attivi	B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto D) Debiti E) Ratei e risconti passivi
Totale ATTIVO	Totale Passivo

Fonte: Articolo 2424 Codice Civile, Contenuto dello Stato Patrimoniale,
<https://www.brocardi.it/notiziegiuridiche/liquidazione-compenso-entro-quando-possibileopporsi/2861.html>.

2.1.2 CONTO ECONOMICO

Dopo aver illustrato lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, rappresenta la seconda voce più importante del bilancio d'esercizio.

Mentre lo Stato Patrimoniale è volto all'indicazione dei valori dei beni e dei capitali di cui l'impresa dispone, il Conto Economico è un documento di origine contabile, volto alla rappresentazione e alla dimostrazione del risultato economico d'esercizio, cioè il flusso di valori provocati dalla gestione della produzione, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria.

Esso riporta tutti i ricavi e i costi di competenza dell'esercizio, dalla cui differenza si ottiene appunto il risultato economico d'esercizio che può essere una perdita o un utile.

Il conto economico è redatto in forma scalare cioè per macro-classi:

- A. Valore della produzione

- B. Costi della produzione
- C. Proventi e oneri finanziari
- D. Rettifiche di valore di attività finanziaria
- E. Proventi e oneri straordinari

Esso è redatto inoltre in forma progressiva, con i costi ed i ricavi classificati per natura, così da determinare sia i risultati economici intermedi per area di gestione, sia il risultato economico finale.

Otteniamo infatti il risultato della gestione della produzione, ossia la differenza tra il valore della produzione (A) ed i costi di produzione (B).

Dopodiché abbiamo il risultato della gestione finanziaria e straordinaria, ossia, rispettivamente, la somma della macro-classe (C) e della macro-classe (E).

Prima della rilevazione del risultato economico finale, devono essere sottratte le imposte dell'esercizio.⁶

⁶ Italfinance group; *"Bilancio per tutti: il contenuto"*; <https://gruppoitalfinance.it/it/update/contoeconomico-che-cose-bilancio>

Figura 1: Schema del conto economico

CONTO ECONOMICO

	anno n
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	
Totale (A)	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
7) Per servizi	
8) Per godimento beni di terzi	
9) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
b) Oneri sociali	
c) Trattamento di fine rapporto	
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
12) Accantonamenti per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	
Totale (B)	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	
16) Altri proventi finanziari	
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	
17-bis) Utili e perdite su cambi	
Totale (15+16-17+-17-bis)	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
Totale delle rettifiche (18-19)	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	
Totale delle partite straordinarie (20-21)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	

Fonte: Jacqueline Facconti, *Perché si redige il conto economico*, <https://www.webeconomia.it/conto-economico-riclassificato/> 5 Gennaio 2018

2.2 IL LEASING METODO OPERATIVO E FINANZIARIO E LA SUA CONTABILIZZAZIONE

Per quanto riguarda il leasing operativo è prevista la contabilizzazione con il “**metodo patrimoniale**”. Visto che non si verifica il sostanziale trasferimento di rischi e benefici legati alla proprietà del bene (poiché non esiste una ragionevole certezza che il locatario

alla fine del contratto diventi proprietario del bene locato), che rimangono in capo al locatore/produttore, sia i principi contabili nazionali che quelli internazionali prevedono che, nella contabilità dell'impresa utilizzatrice, il bene sia iscritto, alla chiusura dell'esercizio, nel sistema dei conti d'ordine⁷ (nei quali verrà riportato l'impegno contrattuale assunto, l'ammontare complessivo dei canoni di leasing e dei prezzi di riscatto ancora da pagare e non iscritti nel passivo dello stato patrimoniale) che appariranno solo in calce allo Stato Patrimoniale.

A seguito della riforma del diritto societario del 2003⁹ l'obbligo di tale iscrizione nei conti d'ordine non è più previsto in quanto, come vedremo in seguito, il legislatore ha imposto l'obbligo, per il locatario, di inserire in nota integrativa informazioni aggiuntive sulla contabilizzazione di suddette operazioni, mentre il locatore sarà obbligato ad iscrivere il bene oggetto del contratto tra le sue attività.

Nel Conto Economico, tra i costi d'esercizio, precisamente nell'apposita voce B8, si prevede la rilevazione dei canoni di leasing, che l'impresa sostiene, secondo il generale principio della competenza economica.

Se, eventualmente, è previsto e esercitato il diritto di opzione, il bene potrà essere iscritto tra le immobilizzazioni, e ammortizzato secondo il periodo residuo di utilizzazione, ma solamente dopo che è avvenuto tale evento. Per quanto riguarda il leasing finanziario, come già affermato nel primo capitolo, oltre a assumere natura autonoma di contratto atipico, è contraddistinto da un rapporto trilaterale in cui il locatore svolge la specifica attività di intermediario finanziario, e prevede, il sostanziale trasferimento al locatario di

⁷ Ragioneria; "Cosa sono i conti d'ordine"; <https://www.ragioneria.com/it/articolo/cosa-sono-contidordine>; 30/08/2018.

tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene, anche se questa formalmente rimane in capo al locatore a garanzia di eventuale inadempimento dell'utilizzatore.

I principi contabili nazionali e internazionali prendono in considerazione due metodi alternativi di contabilizzazione:

- il “metodo patrimoniale”, con il quale si osserva rigidamente la forma del contratto, per cui la proprietà resta nelle mani del locatore fino all'eventuale riscatto, cosicché si ha una contabilizzazione identica al leasing operativo;
- secondo il cosiddetto “metodo finanziario”, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, con il quale il locatario contabilizza l'operazione come se avesse contratto un finanziamento e con questo finanziato l'acquisto del bene oggetto del contratto di leasing.

I principi contabili internazionali prevedono che al leasing finanziario sia sempre applicata la seconda modalità di contabilizzazione: lo IAS 17¹⁰, ai paragrafi 21 e 22, afferma che le vicende aziendali devono essere rappresentate contabilmente tenendo conto della natura sostanziale, e non secondo la forma giuridica del contratto sottostante. Nel caso del leasing finanziario la realtà è tale che il locatario acquisisce i benefici economici derivanti dall'uso del bene locato per la maggior parte della sua vita utile in cambio dell'impegno a pagare un corrispettivo che approssima al “fair value” del bene, oltre ai relativi costi finanziari.

⁹ Domenico Lamanna Di Salvo; “*La nuova s.r.l. alla luce della riforma del diritto societario*”; <https://www.diritto.it/la-nuova-s-r-l-alla-luce-della-riforma-del-diritto-societario/>; 14/10/2014 ¹⁰DLVA-FIDES CONSULTING SRL; “*Leasing*”; https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias17.htm. 2008.

La contabilizzazione secondo il metodo finanziario, appunto, prevede l'iscrizione del bene nelle attività del locatario (come se fosse stato acquistato), tra le immobilizzazioni (materiali o immateriali a seconda del tipo di bene), al momento della stipula del contratto per un valore corrispondente al valore di mercato del bene o, se minore, al valore attuale della somma delle rate da pagare.

Contestualmente, tale metodo impone l'accensione di un debito di finanziamento, di importo pari al valore di iscrizione del bene al netto di un eventuale maxicanone iniziale, da iscrivere tra le passività dello Stato Patrimoniale.

2.2.1 METODO PATRIMONIALE

Il primo, conosciuto come metodo patrimoniale, prevede l'iscrizione nel bilancio dell'utilizzatore dei soli canoni leasing. Nel dettaglio gli stessi dovranno essere iscritti nella voce B.8 (costi per godimento di beni di terzi). È utile ricordare, per quanto riguarda il principio di competenza, che la ripartizione dei canoni di leasing deve avvenire in proporzione al tempo in cui la prestazione è resa. In presenza di un maxicanone iniziale, lo stesso deve essere ripartito nel corso di tutta la durata del contratto sottoscritto.

Facendo un esempio:

La società ROSSI SRL, in data 01.01.2022, stipula un contratto di leasing, avente ad oggetto un macchinario per un valore pari a € 250.000.

Il contratto ha scadenza 31.12.2023 e prevede il pagamento di un maxi-canone iniziale di € 10.000 e 12 canoni bimestrali anticipati di € 20.000.

Le scritture nel dettaglio saranno le seguenti:

Rilevazione del maxi-canone iniziale al 01.01.2022:

	DARE	VERE
Debiti v/fornitore		12.200
Canoni leasing	10.000	
IVA a credito	2.200	

Rilevazione canone periodico, al 01.01.2022:

	DARE	VERE
Debiti v/fornitore		24.440
Canoni leasing	20.000	
IVA a credito	4.400	

Al 31.12.2022 andrà rilevato il risconto del maxi-canone calcolato come segue

$$(\text{€}10.000/24*12) = \text{€} 5.000$$

	DARE	VERE
Risconti attivi	5.000	
Canoni leasing		5.000

2.2.2 METODO FINANZIARIO

Il secondo metodo, denominato metodo finanziario, prevede che i beni acquisiti in leasing vengano iscritti nello stato patrimoniale dell'utilizzatore, tra le immobilizzazioni, ed in

quanto tali saranno soggetti al processo di ammortamento. Di contro, nel passivo deve essere iscritto l'intero debito dovuto nei confronti del concedente. I canoni che vengono fatturati dal concedente verranno portati a decurtazione del debito originariamente stanziato per la sola quota capitale, mentre l'eventuale quota interessi andrà a confluire tra gli oneri finanziari in Conto Economico⁸.

Riprendendo l'esempio precedente con il metodo finanziario le scritture contabili saranno le seguenti:

	DARE	AVERE
Immobilizzazioni	250.000	
Debiti v/società di leasing		250.000

	DARE	AVERE
Debiti v/fornitori		24.440
Debiti v/società di leasing	20.000	
IVA a credito	4.400	

⁸ Martina Bianchet; *“Il leasing metodo finanziario ed operativo e la sua contabilizzazione”*; <https://www.fisco7.it/2022/08/il-leasing-metodo-finanziario-ed-operativo-e-la-sua-contabilizzazione/>. 08/2022.

2.3 IL LEASING NELLA NOTA INTEGRATIVA

Nella Nota Integrativa, il Codice Civile all'art. 2427 c.22 del c.c. stabilisce che debbano essere descritte:

“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti:

- II il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti;
- III l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio;
- IV l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.”

Sostanzialmente se l'operazione è contabilizzata in bilancio secondo il metodo patrimoniale, nella Nota Integrativa deve essere fornita una specifica informativa secondo il metodo finanziario. L'informativa prevista dall'art. 2427 c.22 del c.c. non deve comunque essere fornita dalle società che redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-bis) e dalle micro-imprese (art. 2435-ter)⁹.

⁹ Brocardi; *“Il bilancio delle micro-imprese”*; <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolov/capo-v/sezione-ix/art2435ter.html>.

CONCLUSIONE

Il fenomeno del leasing, come abbiamo visto, prende origine dal comportamento economico di alcuni operatori spinti dall'esigenza di ricercare fonti di finanziamento alternative, necessarie per l'acquisizione dei fattori produttivi a fecondità ripetuta. Nato come contratto atipico perché non espressamente disciplinato dal Codice Civile, trova la sua tipicità sociale grazie alla sua veloce diffusione in quanto strumento "idoneo a realizzare interessi meritevoli di tutela".

Possiamo distinguere il leasing, in base alla tipologia di contratto, in due macroclassi: operativo e finanziario.

Il leasing operativo è assimilabile, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello contabile, alla locazione di un qualsiasi bene.

Il leasing finanziario, a prescindere dai vari criteri adottati per la sua identificazione, prevede il sostanziale trasferimento in capo al locatario della maggior parte dei rischi e benefici inerenti la proprietà del bene.

La contabilizzazione delle operazioni di leasing avviene in maniera differente a seconda della normativa e dei principi contabili adottati da ciascuna impresa.

La disciplina del Codice Civile e i principi contabili nazionali prevedono, per entrambe le tipologie di leasing, che l'impresa utilizzatrice le contabilizzi attraverso il metodo patrimoniale.

Questo metodo impone che i canoni di leasing, così come fatturati dal locatore, siano imputati a conto economico rispettando il principio della competenza economica. Se da un lato tale tecnica contabile è perfetta per la rappresentazione delle operazioni di leasing operativo (infatti è il metodo applicato anche in ambito internazionale), non rispecchia

pienamente la sostanza economica del leasing finanziario. Infatti quest'ultima ha una palese funzione di finanziamento.

La consapevolezza di tale inadeguatezza in aggiunta a motivazioni di convenienza fiscale, non sono state sufficienti a produrre cambiamenti a livello legislativo tali da indurre opportune modifiche al metodo contabile.

Nel mese di maggio 2008 la Fondazione OIC, per l'attuazione delle direttive dell'Unione Europea, ha approvato una proposta di modifica del Codice Civile che prevede un nuovo schema di Bilancio d'esercizio.

Il nuovo modello è molto simile a quello previsto dai principi contabili internazionali sia come struttura che come contenuto. Inoltre si corredda di molte regole di contabilizzazione di derivazione IASB, tra cui quella per la contabilizzazione del leasing finanziario.

La modifica proposta dall'OIC, di cui è ancora incerta la data di entrata in vigore, farà sì che tali operazioni vengano contabilizzate con il metodo finanziario, così come previsto dalle disposizioni dello IAS 17.

Con il metodo finanziario si iscrive il bene oggetto del contratto tra le attività come se fosse stato acquistato e contestualmente viene acceso il debito di finanziamento verso la società concedente.

I canoni pagati dall'utilizzatore sono suddivisi in due parti: una relativa al rimborso del capitale e l'altra agli interessi afferenti al finanziamento. Mentre questi ultimi sono imputati a conto economico per competenza, la quota relativa al capitale diminuisce direttamente il debito residuo. Inoltre il locatario provvede all'ammortamento del bene ogni esercizio. La disciplina fiscale prevista per il leasing è stata oggetto negli ultimi anni di notevoli cambiamenti.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Chiodi, Stefano. “*Il contratto di leasing. Sviluppo normativo. Fasi del rapporto*”, Giuffrè, 2020

Busani, Quaggia; “*Il leasing operativo*” <https://www.notaio-busani.it/it-IT/leasingoperativo.aspx>; 05/09/2009

Agenzia leasing; “*Sapete la differenza tra leasing operativo e leasing finanziario?*” <https://www.agenzialeasing.com/2021/02/23/sapete-la-differenza-tra-leasing-operativo-e-leasing-finanziario/>.

Assilea Associazione Italiana Leasing; “*Cos'è il leasing finanziario?*” https://www.assilea.it/repository/doc/faq/FAQ_maggio_2015_web.pdf

Alba leasing; “*Il leasing che guarda al futuro*”; <https://www.albaleasing.eu/notizie/dettaglio>; 20/10/2022.

Articolo 2424 Codice Civile, Contenuto dello Stato Patrimoniale, <https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/liquidazione-compenso-entro-quandopossibileopporsi/2861.html>.

Jacqueline Facconti, *Perché si redige il conto economico*, <https://www.webeconomia.it/conto-economico-riclassificato/> 5 Gennaio 2018

Italfinance group; “*Bilancio per tutti: il contenuto*”; <https://gruppoitalfinance.it/it/update/conto-economico-che-cose-bilancio>

Ragioneria; “*Cosa sono i conti d'ordine*”; <https://www.ragioneria.com/it/articolo/cosasono-conti-dordine>; 30/08/2018.

Domenico Lamanna Di Salvo; “*La nuova s.r.l. alla luce della riforma del diritto societario*”; <https://www.diritto.it/la-nuova-s-r-l-alla-luce-della-riforma-del-dirittosocietario/>; 14/10/2014

DLVA-FIDES CONSULTING SRL; “*Leasing*”; https://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias17.htm. 2008.

Martina Bianchet; “*Il leasing metodo finanziario ed operativo e la sua contabilizzazione*”; <https://www.fisco7.it/2022/08/il-leasing-metodo-finanziario-edoperativo-e-la-sua-contabilizzazione/>. 08/2022.

Brocardi; “*Il bilancio delle micro-imprese*”; <https://www.brocardi.it/codice-civile/libroquinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2435ter.html>.

RINGRAZIAMENTI

Servirebbero infinite pagine per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo lungo periodo, fatto di difficoltà ma anche di gioie.

Vorrei partire innanzitutto da Mamma e Babbo, che mi supportano sempre mentalmente e soprattutto economicamente; metà del mio traguardo è anche merito loro.

Dopodiché ringrazio mio fratello Federico che mi è stato sempre vicino nei momenti di difficoltà, e mi ha spinto sempre ad andare avanti e mi ha permesso di inseguire i miei sogni, che dire sono molto fortunato ad avere un fratello così, servirebbe aggiungere anche il suo nome su quella pergamena.

Ringrazio i miei nonni presenti e chi dall'alto ogni giorno mi dà la forza per andare avanti e per combattere.

Ringrazio Marco e Geremia che nel momento del bisogno hanno risposto presente, grazie per le mille serate piene di divertimento, gioie, infinite birre e non solo..., grazie per il sostegno economico che mi avete elargito, un giorno mi sdebiterò a modo nostro.

Ringrazio i miei amici di Montalto, Matteo che c'è sempre stato, e mi ha incoraggiato nei momenti di sconforto ed insieme ci svagavamo con discorsi senza senso ma che alla fine

sono serviti a superare ostacoli e paure; ringrazio i miei amici dell'aula studio con cui ho passato degli anni stupendi.

Infine ringrazio Vittoria che è stata una persona veramente speciale e mi è stata sempre vicino nell'ultimo anno di università, senza il suo sostegno sarebbe stato un cammino in salita, grazie per i piccoli insegnamenti che mi hai dato giorno dopo giorno.